

Il presente *Allegato A* reca alcune misure di semplificazione e di razionalizzazione degli obblighi informativi previsti dalla regolazione dell'Autorità.

In particolare, si prevede:

1. l'abrogazione dell'articolo 21 della deliberazione n. 138/04, inerente i dati sul gas immesso e prelevato nelle reti di distribuzione;
2. la soppressione dell'"Elenco dei venditori accreditati di energia elettrica ai clienti finali in BT sul mercato libero" con l'abrogazione della deliberazione n. 134/07 e l'istituzione di nuove modalità di comparazione di informazioni relative ai venditori, già elaborate e pubbliche;
3. l'eliminazione dell'"Indagine Annuale sui settori regolati - Dati societari dell' esercente" e della richiesta dell'elenco dei soci delle imprese dalla rilevazione "Separazione contabile - comunicazione dati *unbundling*", nonché il trasferimento nell'Anagrafica Operatori dell'obbligo di segnalazione della struttura proprietaria delle imprese regolate (e delle sue variazioni) relativamente ai soci con quota di proprietà almeno pari al 2%;
4. la separazione, nell'Anagrafica Operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08, dell'attività denominata "distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale" in due distinte attività, inerenti la distribuzione e misura, e la vendita;
5. la razionalizzazione dell'obbligo informativo, presente in tre rilevazioni annuali, di comunicare e aggiornare i Comuni nei quali viene svolta l'attività di vendita e il suo trasferimento nel protocollo informatico denominato "Anagrafica venditori";
6. la razionalizzazione e l'informatizzazione di un obbligo informativo previsto dall'Allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 (RQDG) e dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 (RTDG): uniformazione delle scadenze, pari a 15 giorni, della comunicazione di variazioni inerenti le località servite e il tipo di gas distribuito di cui alla RTDG e le informazioni relative alle variazioni degli impianti gestiti di cui alla RQDG.

Ognuna delle misure sopra elencate è contenuta in una corrispondente scheda, che costituisce parte integrante del presente *Allegato A* e che reca:

- l'intervento di semplificazione;
- la descrizione sintetica dell'adempimento oggetto del predetto intervento; in particolare, sono indicati: l'obbligo informativo, la fonte normativa che lo prevede, la cadenza con cui tale onere deve essere assolto e i soggetti destinatari dello stesso;
- una stima dell'impatto economico, che potrebbe derivare dall'attuazione della misura di semplificazione adottata. Tale riduzione è stata stimata attraverso lo *Standard Cost Model*, la metodologia di misurazione degli oneri amministrativi applicata a livello europeo.

## **SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 1**

**SETTORE DI INTERVENTO:**

Gas

**ADEMPIMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE:**

**Tipologia di onere:**

Invio dati in forma cartacea o attraverso la posta elettronica

**Soggetti destinatari:**

Soggetti che operano nella distribuzione di gas naturale (circa 230)

**Fonte normativa:**

Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138, art. 21 (di seguito: deliberazione 138/04)

**Cadenza dell'adempimento:**

Annuale

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE:**

1. La presente misura è finalizzata a sopprimere il monitoraggio del gas immesso e prelevato, stabilito dall'art. 21 della deliberazione 138/04.
2. Ai fini di cui al punto 1 l'art. 21 della deliberazione 138/04 è abrogato.

**IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

circa 45.000 Euro

**UFFICI COMPETENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO:**

Direzione Mercati per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità della deliberazione 138/04 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2.

## SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 2

**SETTORE DI INTERVENTO:**

Energia elettrica

**ADEMPIMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE:**

**Tipologia di onere:**

Invio dati in forma cartacea e attraverso la posta elettronica

**Soggetti destinatari:**

Soggetti che svolgono attività di vendita di elettricità presenti nell'Anagrafica Operatori (circa 400).

**Fonte normativa:**

Deliberazione 11 giugno 2007, n. 134/07 (di seguito: deliberazione 134/07)

**Cadenza dell'adempimento:**

Quando necessario

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE:**

1. La presente misura è finalizzata a sopprimere gli attuali adempimenti informativi inerenti l'esercizio della facoltà di iscriversi all'"Elenco dei venditori accreditati di energia elettrica ai clienti finali in BT sul mercato libero", e a predisporre un modulo di raccordo tra gli altri elenchi di venditori già presenti sul sito internet dell'Autorità.
2. Ai fini di cui al punto 1:
  - la deliberazione 134/07 è abrogata;
  - alla deliberazione GOP 35/08 e limitatamente ai soggetti che esercitano l'attività di vendita nei settori dell'elettricità e del gas, in calce al comma 1 dell'articolo 4 è inserito il testo seguente:  
“(xiv) riferimenti per il contatto da parte del cliente”;
  - alla deliberazione GOP 35/08 il comma 10.3 è sostituito dal seguente:  
"10.3 Con riferimento ad ognuno dei soggetti riportati nell'elenco, vengono rese disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti da (i) a (xii) e punto (xiv)."
  - alla deliberazione ARG/com 151/08, il punto 5 è sostituito dal seguente:  
“5. di prevedere che possono essere ammesse al sistema di ricerca le imprese che svolgono attività di vendita di energia elettrica a clienti finali e le imprese autorizzate alla vendita di gas a clienti finali, iscritte all'Anagrafica Operatori dell'Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08;”.
3. In conseguenza delle misure di cui al punto 2, gli strumenti informativi presenti sul sito internet dell'Autorità sono adeguati nei termini seguenti:
  - inclusione del *contatto clienti* nell'Anagrafica Operatori;

- istituzione di un modulo di raccordo tra gli elenchi di venditori presenti sul sito internet dell'Autorità o resi pubblici da altre istituzioni, al fine di fornire ai clienti finali informazioni complete e coordinate tra loro, utili alla comparazione e alla scelta tra venditori.
4. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti:
- tutte le imprese di vendita attualmente presenti nell'Anagrafica Operatori sono tenute a indicare, entro e non oltre il 30 aprile 2013, i riferimenti di contatto da parte dei clienti.

**IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

circa 20.000 Euro

**UFFICI COMPETENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO:**

- Direzione Strategie e Studi per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità della deliberazione GOP 35/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2;
- Direzione Consumatori e Utenti per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità della deliberazione ARG/com 151/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2;
- Direzione Comunicazione e Stampa per le modifiche del sito internet di cui al punto 3.

## SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 3

**SETTORE DI INTERVENTO:**

Energia elettrica, gas e idrico

**ADEMPIMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE:**

**Tipologia di onere:**

Invio dati attraverso piattaforma web

**Soggetti destinatari:**

Tutti i soggetti che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'idrico (circa 20.000)

**Fonte normativa:**

- Deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08)
- Testo integrato unbundling (Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i.) (di seguito: Testo integrato unbundling)

**Cadenza dell'adempimento:**

Annuale

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE:**

1. La presente misura è finalizzata a:
  - a) sopprimere la rilevazione denominata "Indagine Annuale sui settori regolati - Dati societari dell' esercente" e la richiesta dell'elenco dei soci delle imprese dalla rilevazione denominata "Separazione contabile - comunicazione dati unbundling";
  - b) trasferire nell'Anagrafica Operatori l'obbligo di segnalazione della struttura proprietaria delle imprese regolate (e delle sue variazioni) relativamente ai soci con quota di proprietà almeno pari al 2% (raggruppando in un'unica voce, denominata "altri soci", i rimanenti soci con una quota di capitale inferiore).
2. Ai fini di cui al punto 1.:
  - alla deliberazione GOP 35/08, in calce al comma 1 dell'articolo 4, è inserito il testo seguente:

“(xv) elenco dei soci con quota di proprietà almeno pari al 2% e quota complessiva di proprietà degli “altri soci”, intesi come raggruppamento dei soci con quota di capitale inferiore al 2%; per ciascun socio elencato indicare quota di proprietà, tipologia e nazionalità”.
  - al Testo integrato unbundling il comma 31.1 lett. a) è sostituito dal seguente:

“Comunicazione all'Autorità della lista dei soci e delle altre informazioni relative secondo le modalità e nei tempi previsti dalla GOP 35/08”.
3. In conseguenza delle misure di cui al punto 2 gli strumenti informativi presenti sul sito internet dell'Autorità sono adeguati per includere l'elenco dei soci.

4. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti tutte le imprese attualmente iscritte all'Anagrafica Operatori devono comunicare all'Autorità, entro e non oltre il 30 aprile 2013, le informazioni relative alla struttura proprietaria.

**IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

Stima risparmio costi per l'intervento di eliminazione della rilevazione denominata "Indagine Annuale sui settori regolati - Dati societari dell'esercente"  
circa 4.500.000 Euro

Stima risparmio costi per l'intervento di eliminazione della richiesta dell'elenco dei soci delle imprese dalla rilevazione denominata "Separazione contabile - comunicazione dati unbundling"  
circa 300.000 Euro

**UFFICI COMPETENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO:**

- Direzione Strategie e Studi per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità della deliberazione GOP 35/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2;
- Direzione Infrastrutture per la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità del Testo integrato unbundling nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2;
- Entrambe le Direzioni per l'adeguamento degli strumenti informativi di cui al punto 3.

## **SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 4**

### **SETTORE DI INTERVENTO:**

Gas

### **ADEMPIMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE:**

#### **Tipologia di onere:**

Invio dati attraverso piattaforma web

#### **Soggetti destinatari:**

Soggetti esercenti l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti (circa 100)

#### **Fonte normativa:**

- Deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08)
- Testo integrato unbundling (Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i.) (di seguito: Testo integrato unbundling)

#### **Cadenza dell'adempimento:**

Annuale

### **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE:**

1. La presente misura è finalizzata a separare nell'Anagrafica Operatori, di cui alla deliberazione GOP 35/08, l'attività denominata "distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale" in due distinte attività, inerenti la distribuzione e misura e la vendita.
2. Ai fini di cui al punto 1:
  - gli strumenti informativi presenti sul sito internet dall'Autorità sono adeguati al fine di rendere disponibili alla scelta degli operatori le due sotto attività seguenti:
    - "Distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti";
    - "Vendita di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti".
3. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti tutte le imprese attualmente iscritte all'Anagrafica Operatori, che abbiano indicato, quale settore di attività, "Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti" devono rivedere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, la propria scelta, al fine di precisare se effettuano l'attività di distribuzione e misura dei gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti oppure l'attività di vendita di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti oppure entrambe.

### **IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

circa 7.500 Euro

### **UFFICI COMPETENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO:**

Direzione Strategie e Studi per l'adeguamento degli strumenti informativi di cui al punto 2.

## **SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 5**

**SETTORE DI INTERVENTO:**

Energia elettrica e gas

**ADEMPIMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE:**

**Tipologia di onere:**

Invio dati attraverso piattaforma web

**Soggetti destinatari:**

Soggetti che operano nella vendita al mercato finale di energia elettrica (circa 400) e del gas naturale (circa 400)

**Fonte normativa:**

Legge 14 novembre 1995, n. 481

**Cadenza dell'adempimento:**

Annuale

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE:**

1. La presente misura è finalizzata a:
  - a) eliminare l'informazione relativa all'attività per Comune dalle rilevazioni:
    - “Indagine Annuale sui settori regolati - Dati tecnici su produttori, grossisti e venditori di gas naturale”;
    - “Indagine Annuale sui settori regolati - Dati tecnici su grossisti e venditori di elettricità”
    - “Indagine Annuale sui settori regolati - Dati tecnici su esercenti il servizio di vendita di maggior tutela”;
  - b) trasferire nel protocollo informatico denominato “Anagrafica Venditori” l'obbligo di comunicare e aggiornare la lista dei Comuni in cui si svolge la vendita.
2. Ai fini di cui al punto 1, gli strumenti informativi presenti sul sito internet dall'Autorità sono adeguati al fine di includere la lista dei Comuni in cui si svolge l'attività di vendita.
3. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti tutte le imprese attualmente presenti nel protocollo informatico denominato “Anagrafica Venditori” devono indicare, entro e non oltre il 30 aprile 2013, la lista dei Comuni nei quali effettuano vendite e provvedere ai successivi aggiornamenti con cadenza mensile.

**IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

circa 160.000 Euro

**UFFICI COMPETENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO:**

Direzione Strategie e Studi per l'adeguamento degli strumenti informativi di cui al punto 2.



## SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 6

### SETTORE DI INTERVENTO:

Gas

### ADEMPIMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE:

#### Tipologia di onere:

Invio dati attraverso piattaforma web e in forma cartacea

#### Soggetti destinatari:

Soggetti che operano nella distribuzione di gas (circa 320)

#### Fonte normativa:

- Allegato alla deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 recante il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG);
- Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)". Disposizioni transitorie per l'anno 2009 e s.m.i. (di seguito: RTDG);

#### Cadenza dell'adempimento:

Quando vi sono variazioni relative ai sistemi locali di distribuzione gas

### MISURE DI SEMPLIFICAZIONE:

1. La presente misura è finalizzata a uniformare la scadenza di 15 giorni della comunicazione di variazioni inerenti le località servite e il tipo di gas distribuito di cui alla RTDG e le informazioni relative alle variazioni degli impianti gestiti di cui alla RQDG.
2. Ai fini di cui al punto 1.:
  - l'art. 7.8 della RTDG è modificato come segue:  
"7.8 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione GOP 35/08, le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità, tramite il protocollo informatico denominato "Anagrafica Territoriale Distribuzione Gas", entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 7.1."
  - l'art. 31.11 della RQDG è modificato come segue:  
"31.11 Nel caso di cambio di gestione dell'impianto di distribuzione:
    - a) l'impresa distributtrice uscente comunica all'Autorità in modalità telematica, tramite il protocollo informatico denominato "Anagrafica

Territoriale Distribuzione Gas”, entro 15 giorni dalla data di fine della gestione, la ragione sociale dell’impresa distributrice entrante e la data dell’ultimo giorno di gestione;

- b) l’impresa distributrice entrante comunica all’Autorità in modalità telematica, tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica Territoriale Distribuzione Gas”, entro 15 giorni dalla data di inizio della gestione, la data del primo giorno di gestione e il numero di pronto intervento”.

**IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:**

circa 8.000 Euro

**UFFICI COMPETENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO:**

Direzione Infrastrutture per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità della RTDG e della RQDG nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2.